

SERVIZIO VIGILANZA INTERMEDIARI  
DIVISIONE GESTIONE RUI

<i>Rifer. a nota n.</i>		<i>del</i>		Agli intermediari di cui all'elenco allegato
				.
<i>Classificazione</i>	XIII	6	3	.
				....
<i>All.ti n.</i>				ITALIA
<i>Oggetto</i>	Provvedimento di cancellazione dalla sezione A del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi per divieto di contemporanea iscrizione in più sezioni del Registro: artt. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 209/2005 e 99, del Regolamento Ivass n. 40/2018			

Con nota del 15 ottobre 2018, prot. n. 0227810/18, è stato avviato, ai sensi dell'art.8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli artt. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 209/2005 e 99, del Regolamento Ivass n. 40/2018, un procedimento di cancellazione dell'iscrizione nella sezione A del Registro degli intermediari contemporaneamente iscritti in più sezioni.

Con la medesima nota unitaria, corredata di un allegato contenente l'elenco degli intermediari che risultavano iscritti nella sezione A come non operativi e contemporaneamente presenti nella sezione E, veniva assegnato ai soggetti interessati un termine, scaduto il 7 novembre 2018, per presentare all'attenzione dell'Istituto eventuali osservazioni.

Entro il predetto termine alcuni intermediari hanno richiesto autonomamente la cancellazione da una delle due sezioni del Registro o hanno modificato il proprio status di operatività.

Considerato quanto sopra, si dispone la cancellazione dell'iscrizione nella sezione A del Registro, ai sensi citato art. 99, comma 2, del Regolamento n. 40/2018, degli intermediari contenuti nell'elenco in allegato.

Si avvisa che gli intermediari oggetto del presente provvedimento potranno continuare ad operare esclusivamente in qualità di iscritti nella sezione di permanenza.

Si ricorda che la cancellazione dell'iscrizione nella sezione A del Registro non comporta in alcun modo la perdita del requisito per poter richiedere in qualsiasi momento la reinscrizione nel RUI nella suddetta sezione A, previa cancellazione dalla sezione E.

---

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

firma 1